

## NOVITÀ DEL PERIODO

CANONE RAI: Presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento entro il 16 maggio 2016

OMI: pubblicate le quotazioni immobiliari del secondo semestre 2015

## APPROFONDIMENTI

In scadenza il diritto annuale C.C.I.A.A. 2016

*Bonus* mobili giovani coppie – i chiarimenti dell’Agenzia

Il contratto di agenzia

**PRINCIPALI SCADENZE DAL 18 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2016**

SUL NOSTRO SITO

[www.pierlucaeassociati.it](http://www.pierlucaeassociati.it)

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI INTERESSANTI

## NOVITÀ DEL PERIODO

### **CANONE RAI: Presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento entro il 16 maggio 2016**

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che i contribuenti hanno più tempo per presentare la dichiarazione sostitutiva al canone di abbonamento alla televisione. Il termine per presentare la dichiarazione sia cartacea sia online è spostato al 16 maggio 2016. Il provvedimento aggiorna anche le istruzioni relative al modello di dichiarazione sostitutiva per tenere conto dei chiarimenti sulla definizione di apparecchio televisivo contenuti nella Nota n.9668 del MiSE del 20 aprile 2016.

### **OMI: pubblicate le quotazioni immobiliari del secondo trimestre 2015**

Sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle quotazioni immobiliari del secondo semestre 2015, che forniscono un'indicazione dei prezzi al metro quadro per diverse tipologie di immobili. È possibile conoscere le informazioni relative agli immobili in base al semestre, alla Provincia, al Comune, alla zona OMI e alla destinazione d'uso, utilizzando sia la tradizionale ricerca testuale, sia GEOPOI®, il sistema di ricerca su mappa. Sul sito web è possibile consultare anche le quotazioni dei semestri precedenti, seguendo questo percorso: Documentazione → Osservatorio del mercato immobiliare → Banche dati → Quotazioni immobiliari.

# APPROFONDIMENTI

## In scadenza il diritto annuale C.C.I.A.A. 2016

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese. Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Nel caso di trasferimento delle sedi, unità o uffici in altra provincia, il diritto è dovuto alla C.C.I.A.A. in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio dell'anno in corso.

### **Soggetti obbligati**

Sono obbligate al pagamento del diritto annuale:

- imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
- società semplici agricole;
- società semplici non agricole;
- società cooperative e consorzi;
- enti economici pubblici e privati;
- aziende speciali e consorzi previsti dalla L.267/2000;
- Geie - Gruppo europeo di interesse economico;
- società di persone (Snc, Sas);
- società tra avvocati previste dal D.Lgs.96/2001;
- società tra professionisti (Stp);
- imprese estere con unità locali in Italia;
- Srl (anche unipersonali), Spa e Sapa;
- società consortili a responsabilità limitata per azioni.

### **Soggetti esclusi**

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

- le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2015 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2015 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2016;
- le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2015 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2016;

- le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2545-*septiesdecies*, cod. civ.) nell'anno 2015.

### Il calcolo del diritto annuale

La nota del Ministero dello sviluppo economico n. 279880 del 22 dicembre 2015 ha fornito indicazioni in merito agli importi da versare per l'anno 2016, tenendo conto della riduzione degli importi del diritto annuale stabilita dall'articolo 28, L. 114/2014 per gli anni 2015 e seguenti.



Le imprese individuali ed i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente. È necessario tener presente che ciascuna Camera di commercio può determinare delle maggiorazioni da applicare agli importi stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 16 giugno 2016, ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

Per i soggetti individuati nella seguente tabella, dal 1° gennaio 2016 gli importi del diritto annuale sono fissi (da arrotondare all'unità di euro nella compilazione del modello F24 per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5 o per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5):

Tipologia d'impresa/società	Costi sede	Costi U.I.*
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati)	€120,00	€24,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€53,00	€11,00
Società semplici agricole	€60,00	€12,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	---	€66,00
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, etc.)	€18,00	---

\* L'importo relativo alle unità locali è calcolato nella misura del 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 120 euro per ognuna di esse, ad eccezione dei soggetti iscritti solo al Rea che pagano solo il diritto fisso di 18 euro.

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa nel 2015; sul totale così determinato va applicata una riduzione del 40%:

Aliquote in base al fatturato 2015 ai fini Irap		
fatturato		aliquote
da euro	a euro	
0	100.000,00	€200,00 (misura fissa)
oltre 100.000	250.000,00	0,015%
oltre 250.000	500.000,00	0,013%
oltre 500.000	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000	---	0,001% (fino ad un <i>max.</i> di €40.000,00)

### Esempio

La società Immobiliare Piano Srl con sede legale in una provincia ove la Camera di commercio non ha deliberato maggiorazioni e senza unità locali ha un fatturato desumibile dalla somma dei righi IC1 e IC5 della dichiarazione Irap relativa al periodo di imposta 2015 pari a 2.610.596 euro. L'importo base derivante dalla applicazione delle aliquote su menzionate è pari a 449,95 euro, che ridotto del 40% determina un importo del diritto dovuto per l'anno 2016 pari a 269,97 euro che arrotondato all'unità di euro va esposto nel modello F24 per 270 euro.

### Unità locali

- Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro per ciascuna unità locale (l'arrotondamento all'unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali);

- se sono dovuti diritti a diverse Camere di commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di commercio, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2016 e il codice tributo 3850;
- le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro.

### **Conseguenze del mancato pagamento**

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'ufficio del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio, quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento. Spesso l'impresa si accorge di non essere in regola con il pagamento del diritto annuale soltanto in occasione della richiesta di un certificato, scoprendo così che non può essere rilasciato a causa del debito per il diritto annuale.

Si segnala alla gentile Clientela di verificare la ricezione via pec della lettera informativa della Camera di commercio di competenza utile per il versamento del diritto annuale. Qualora si intendesse affidare il conteggio dell'importo del diritto annuale C.C.I.A.A. allo studio, è richiesto l'invio della lettera informativa pervenuta dalla Camera di commercio mediante posta elettronica certificata.

## Bonus mobili giovani coppie – i chiarimenti dell’Agenzia

La Legge di Stabilità per il 2016 (L. 208/2015), oltre alla proroga delle consuete agevolazioni edilizie, ha previsto – dal periodo d’imposta 2016 - un nuovo *bonus* per i mobili che le giovani coppie intendano destinare ad una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Anche in questo caso, al pari del bonus previsto per l’acquisto di mobili da destinare ad immobili oggetto di recupero edilizio (agevolazione prevista già dal 2013 e prorogata anche questa sino alla fine del 2016), il beneficio è pari al 50% della spesa e viene ripartito su di un arco temporale di 10 anni.

Per esplicita previsione normativa i due bonus mobili non sono cumulabili sullo stesso immobile.

Sul punto è recentemente intervenuta la circolare n. 7/E/2016 per chiarire le regole applicative dell’agevolazione.

Di seguito si riepilogano i principali chiarimenti:

<b>Il vincolo di coppia</b>	<p>La norma richiede che si tratti di soggetti <i>“costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni”</i>.</p> <p>Sul punto l’Agenzia precisa che l’esistenza del nucleo da almeno un triennio riguardi solo il caso di convivenza, mentre questo non viene richiesto nel caso di matrimonio (che quindi potrebbe anche avvenire nel corso del 2016).</p>
<b>L’aspetto anagrafico</b>	<p>La coppia può definirsi giovane quando <i>“almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni”</i>. Pertanto, all’interno della coppia, basta che uno dei due componenti rispetti il requisito anagrafico fissato per poter usufruire del <i>bonus</i>.</p> <p>L’agenzia afferma che, per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d’età nell’anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade. Quindi, se il contribuente “giovane” compie il 35° anno di età, ad esempio, in marzo, comunque gli acquisti di mobili saranno agevolabili (al rispetto di tutti gli altri requisiti), tanto che questi avvengano prima o dopo tale data.</p>
<b>Acquirente dell’immobile</b>	<p>Per fruire del <i>bonus</i>, i mobili devono essere destinati ad un’unità immobiliare acquistata dalla giovane coppia, immobile che deve essere adibito da questi a propria abitazione principale.</p> <p>Sul punto l’Agenzia puntualizza come, in assenza di diversa prescrizione normativa, si deve ritenere che l’unità immobiliare possa essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito e che l’acquisto possa essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi <i>more uxorio</i> o da uno solo di essi. In quest’ultimo caso, nel</p>

	<p>rispetto della ratio della norma, l'acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non abbia superato il 35° anno d'età nel 2016.</p> <p>Da evidenziare che, essendo richiamata anche l'acquisizione a titolo gratuito, l'immobile può pervenire alla coppia (o comunque al contribuente che rispetta il requisito anagrafico) tramite donazione o successione.</p>
<b>Momento di acquisto dell'immobile</b>	<p>La norma non precisa quando debba essere stata acquistata l'abitazione da arredare. Sul punto l'Agenzia osserva come l'acquisto dell'unità immobiliare si ritiene che possa essere effettuato nell'anno 2016 o che possa essere stato effettuato nell'anno 2015.</p>
<b>Momento di destinazione ad abitazione principale</b>	<p>L'immobile, come detto, deve essere destinato ad abitazione principale al fine di beneficiare del bonus sui mobili ad esso destinati.</p> <p>Secondo l'Agenzia, l'immobile deve essere destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia e ritiene che tale destinazione debba sussistere, in linea di principio, nell'anno 2016. Tuttavia, tenuto conto che, come detto, può intercorrere un arco di tempo fra l'acquisto dell'immobile e la sua destinazione ad abitazione principale della giovane coppia, gli immobili acquistati nel 2016 possono, ai fini dell'agevolazione in esame, essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per tale periodo d'imposta (termine di presentazione del modello Unico PF 2017, 30 settembre 2017). Ciò in quanto tale destinazione deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione per consentire la fruizione della detrazione stessa.</p>
<b>Beni agevolabili</b>	<p>A differenza dei beni destinati ad un immobile oggetto di intervento edilizio, nel qual caso il <i>bonus</i> spetta tanto all'arredamento quanto agli elettrodomestici, per il <i>bonus</i> giovani coppie l'agevolazione riguarda esclusivamente l'arredamento.</p> <p>Il bonus quindi spetta, a titolo esemplificativo, per gli acquisti di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il <i>parquet</i>), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.</p> <p>L'acquisto dei mobili può essere effettuato anche prima che si verifichino gli altri requisiti. La circolare n. 7/E/16 propone il seguente esempio: se una coppia coniugata acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell'unità immobiliare ad ottobre 2016, nel rispetto del requisito anagrafico, avrà diritto</p>



	<p>alla detrazione sempreché l'unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all'anno 2016.</p>
<b>Acquirente dei mobili</b>	<p>Altra precisazione fornita dall'Amministrazione finanziaria riguarda il soggetto che, all'interno della coppia, deve sostenere la spesa. Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti il nucleo familiare acquisti i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute indifferentemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da parte di entrambi i componenti la giovane coppia;</li> <li>• da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell'immobile e anche se ha superato i 35 anni d'età. Da notare che l'acquisto può essere sostenuto anche solo dal soggetto <i>over 35</i> anni (mentre, come si è detto, l'immobile da destinare ad abitazione principale deve essere acquistato, anche solo per una quota, dal soggetto <i>under 35</i> anni).</li> </ul> <p>L'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia; pertanto, se le spese sostenute superano l'importo di 16.000 euro, la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.</p>
<b>Pagamento</b>	<p>Per la fruizione della detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato mediante bonifico, carta di debito (<i>bancomat</i>), ovvero carta di credito.</p> <p>Potrà essere utilizzato il bonifico senza ritenuta; peraltro l'Agenzia rettifica la propria posizione anche in relazione al <i>bonus</i> mobili destinati ad immobili oggetto di interventi edilizi. Il bonifico "ordinario" è quindi accettato per entrambi i bonus mobili. Se il pagamento dei mobili è effettuato mediante carte di credito o carte di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Viene ribadito, al contrario, come non vi sia alcun diritto alla detrazione per le spese pagate mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Le spese sostenute devono essere "documentate" conservando la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.</p>

## Il contratto di agenzia

Gli articoli 1748 e seguenti del codice civile regolano il contratto di agenzia.

In linea generale possiamo definire l'agente come colui che promuove la conclusione di contratti su incarico della ditta mandante.

Nel panorama odierno la figura dell'agente si confonde spesso con quella del rappresentante, del procacciatore e del mediatore, in realtà esiste una netta differenza tra le figure in quanto:

- il rappresentante, rispetto all'agente, può anche concludere i contratti in nome e per conto della mandante,
- il mediatore agisce in proprio, promuovendo un affare senza incarico specifico da una delle parti,
- il procacciatore, a differenza dei precedenti, promuove l'affare in maniera non stabile, da cui discende l'esercizio senza iscrizione a ruoli o Enasarco.

Differenze tra le 3 figure:

<b>Agente</b>	<b>Rappresentante</b>	<b>Mediatore</b>	<b>Procacciatore</b>
Promuove la conclusione di un contratto su incarico della ditta mandante.	Può concludere i contratti in nome e per conto della ditta mandante.	Mette d'accordo due parti nell'ambito di un accordo contrattuale senza agire su incarico di nessuna delle due.	Promuove la conclusione di contratti in maniera non stabile, il rapporto con la casa mandante ha natura occasionale.

Gli agenti e i rappresentanti quindi sono soggetti incaricati stabilmente da una o più imprese di promuovere in una o più zone determinate, le vendite attraverso l'acquisizione di ordini di acquisto. L'agente di commercio assume in maniera stabile, senza vincolo di subordinazione, cioè in maniera autonoma ed utilizzando i propri mezzi, l'incarico di stabilire dei contratti di vendita tra l'azienda mandante e potenziali clienti, in base a un accordo, chiamato contratto di agenzia, che lo vincola a svolgere questo mandato in una area geografica oppure su una tipologia di clienti ben definita (si parla in tal caso di esclusiva). La sua attività viene retribuita con versamento di provvigioni cioè in percentuale del fatturato prodotto dalle vendite effettuate anche se talvolta, oltre alla provvigione, è possibile che vi sia una parte di retribuzione fissa.

<b>Tipologia di agente</b>	
Monomandatario	rappresentano una sola azienda.
Plurimandatario	rappresentano contemporaneamente più aziende.

## Requisiti dell'agente

Secondo il dettato della L. 204/1985 per esercitare la professione di Agente di Commercio è necessario iscriversi presso le Camere di Commercio. Ai fini dell'iscrizione l'agente deve presentare appositi requisiti, alcuni di carattere generale, altri di carattere morale e professionale.

I requisiti professionali, da considerarsi alternativi, sono:

- diploma di scuola di secondo grado ad indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche;
- attestato di specifico corso professionale di qualificazione riconosciuto dalle Regioni;
- esperienza lavorativa di almeno due anni, negli ultimi cinque anni, anche non continuativa, come dipendente con una qualifica di addetto alle vendite o intermediario finanziario;
- essere stato titolare di attività commerciale o artigiana autonoma per almeno due anni nell'ultimo quinquennio comprensiva di vendita.

Nel caso di società di agenzia il requisito professionale deve essere posseduto dal legale rappresentante.

Occorre ricordare che l'esercizio dell'attività di agente è incompatibile con lo svolgimento dell'attività di dipendente e di mediatore.

## Enasarco

I mandatari hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti all'Enasarco. La Fondazione Enasarco è l'ente previdenziale dei Rappresentanti e degli Agenti di Commercio che si affianca all'Inps (l'agente deve infatti iscriversi anche alla gestione commercianti). Tale Ente si occupa anche di accantonare per conto degli Agenti di Commercio il F.I.R.R. che rappresenta il trattamento di fine rapporto che le aziende versano annualmente in proporzione al fatturato provvigionale dell'Agente di Commercio e che viene liquidato all'Agente stesso alla cessazione del mandato con l'Azienda.

Misura del contributo previdenziale Enasarco		
Misura del contributo	15,10% sull'imponibile delle provvigioni fatturate	50% a carico ditta
		50% a carico agente
Contributo minimale annuo	Monomandatari	Euro 834,00 + Istat
	Plurimandatari	Euro 417,00 + Istat
Massimale provvigionale	Monomandatari	Euro 37.500,00
	Plurimandatari	Euro 25.000,00



Per ottenere il trattamento pensionistico dalla Fondazione bisogna avere un'anzianità contributiva di almeno venti anni. Coloro che non hanno raggiunto la predetta anzianità e smettono l'attività di Agente di Commercio, possono continuare i versamenti contributivi su base volontaria.

Scadenza dei versamenti Enasarco	
20 maggio	I trimestre
20 agosto	II trimestre
20 novembre	III trimestre
20 febbraio	IV trimestre

**Aspetti contabili**

Al ricevimento della fattura emessa dall'agente la ditta mendante dovrà rilevarla con la seguente scrittura contabile:

Diversi	a	Debiti vs Agente XXX
Provvigioni passive		
Iva a credito		

Successivamente sarà necessario rilevare la quota parte pari al 50% del debito Enasarco a carico dell'agente:

Debito vs Agente XXX	a	Debiti vs Enasarco
----------------------	---	--------------------

Quindi andrà rilevato il debito verso l'Enasarco di competenza dell'azienda e pari al restante 50%:

Contributi Enasarco	a	Debiti vs Enasarco
---------------------	---	--------------------

All'atto del versamento Enasarco per l'ammontare totale pari al 100% del contributo l'azienda rileverà:

Debiti vs Enasarco	a	Banca c/c
--------------------	---	-----------

Si procederà quindi a saldare l'agente, al netto del suo debito verso Enasarco saldato dall'azienda:

Debito vs Agente XXX	a	Diversi
	a	Banca c
	a	Erario c/ ritenute

La ritenuta, che verrà versata entro il 16 del mese successivo al pagamento fattura, è prevista dall'articolo 25-*bis*, D.P.R. 633/1972 ed è pari al 23% del 50% dell'ammontare delle provvigioni.

## Firr

Il Fondo indennità di risoluzione del rapporto (Firr) è costituito, come già detto, dalle somme che vengono accantonate presso Enasarco dalle aziende mandanti in favore dei propri agenti. Alla cessazione del mandato di agenzia, la Fondazione liquida all'agente le relative cifre accantonate. Nel caso in cui il mandato di un agente cessi nell'anno solare ancora in corso, il Firr relativo a quell'anno dovrà essere liquidato dall'azienda mandante direttamente all'agente.

Le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi (accordi di cui si dirà in seguito). L'importo del contributo viene calcolato tenendo conto di:

- importo totale delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente,
- tipologia del mandato ,
- numero di mesi di durata del mandato.

Le aliquote Firr sono attualmente stabilite nelle seguenti misure	
Monomandatari	Plurimandatari
4% sulle provvigioni fino a 12.400 euro	4% sulle provvigioni fino a 6.200 euro
2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 euro	2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 euro
1% sulla quota delle provvigioni oltre euro 18.600,01	1% sulla quota delle provvigioni oltre euro 9.300,01

In merito alla scadenza contributiva, il Firr si calcola sull'intero anno ma si versa una sola volta, la data è stabilita al 31/3 di ogni anno.

## Aspetti contabili

Al 31 dicembre la casa mandante deve rilevare l'accantonamento Firr dell'anno, l'accantonamento troverà allocazione, con la scrittura che segue, nel conto economico alla voce B7:

Accantonamento Firr	a	Debiti vs Enasarco
---------------------	---	--------------------

Successivamente il Firr dovrà essere versato, la scrittura contabile sarà la seguente:

Debiti vs Enasarco	a	Banca c/c
--------------------	---	-----------

Può tuttavia succedere che il rapporto di agenzia venga interrotto nel corso dell'anno, in tale situazione la casa mandante dovrà contabilizzare il contributo spettante all'agente per la parte di anno dal 1° gennaio al giorno dell'interruzione, in questo caso però il debito sarà verso l'Agente e non verso l'Enasarco, la scrittura contabile sarà la seguente:

Accantonamento FIRR	a	Debiti vs Agente
---------------------	---	------------------

Successivamente tale quota di FIRR dovrà essere versata, al netto della ritenuta del 20%, la scrittura contabile sarà la seguente:

Debito vs Agente	a	Diversi
	a	Erario c/ ritenute
	a	Banca c/c

### Indennità di cessazione del rapporto di agenzia

L'articolo 1751 del codice stabilisce che alla cessazione del contratto di agenzia il preponente corrisponda all'agente un'indennità quando:

- l'agente abbia procurato nuovi clienti, ovvero abbia rinforzato i rapporti con i precedenti tanto da permettere al mandante di poterne beneficiare anche dopo la conclusione del rapporto,
- l'ammontare dell'indennità riconosciuta sia equo rispetto al lavoro svolto e alle provvigioni cui l'agente rinuncia.

L'indennità è dovuta anche in caso di morte dell'agente.

Il codice stabilisce poi delle fattispecie in cui l'indennità non è dovuta, in particolare si tratta dei casi in cui:

- il mandante risolva il contratto per inadempienza grave dell'agente,
- l'agente receda per fatto imputabile al preponente,
- l'agente receda per fatto a lui stesso imputabile e tale da non poter permettere la prosecuzione del rapporto (limite di età per esempio),
- si verifichi la cessione del contratto di agenzia.

Il codice civile stabilisce anche l'ammontare della indennità pagabile all'agente, essa non può superare la cifra equivalente all'indennità annua calcolata come media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi 5 anni. Se il contratto ha avuto durata inferiore allora la media andrà calcolata su tale minore periodo. Il codice civile, inoltre, impone un termine di decadenza per l'esercizio del diritto all'indennità di cui all'articolo 1751, esso deve essere esercitato entro un anno dallo scioglimento del rapporto di agenzia.

## Aspetti contabili

Contabilmente si possono svolgere le seguenti considerazioni.

L'accordo economico collettivo degli agenti prevede che l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia sia costituita dalle seguenti componenti:

1. indennità di risoluzione del rapporto che spetta all'agente al momento della cessazione dello stesso ed è calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate con applicazione di apposite percentuali e limiti massimi. Le somme così determinate sono accantonate ogni anno in apposito fondo;
2. indennità suppletiva di clientela da corrispondersi nel caso in cui il contratto si sciogla su iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o rappresentante.

La scrittura contabile per l'accantonamento di detta indennità è la seguente:

Indennità di cessazione del rapporto di agenzia	a	Tfr Agenti	
---	---	------------	--

Nel momento in cui uno dei rapporti di agenzia venisse a cessare l'azienda deve confrontare l'indennità liquidata all'agente con quella per lo stesso dedotta nei precedenti esercizi.

Possono verificarsi 2 casi:

- l'indennità liquidata risulti maggiore di quella accantonata;
- l'indennità liquidata risulti minore di quella accantonata.

Nel primo caso la differenza con la maggiore indennità liquidata sarà dedotta dal reddito nell'esercizio in cui essa sarà versata con emersione di una sopravvenienza passiva per l'azienda.

Se si suppone che la indennità liquidata sia pari a 15.000 e quella accantonata a 12.000, avremo:

Diversi	a	Debiti vs Agente Rossi M.	15.000
Tfr Agenti	a		12.000
Sopravvenienza passiva	a		3.000

Nel secondo caso invece la differenza genererà una sopravvenienza attiva da assoggettare a tassazione nell'esercizio del pagamento:

Tfr Agenti	a	Diversi	15.000
	a	Debiti vs Agente Rossi M.	12.000
	a	Sopravvenienze attive	3.000

## **Gli Accordi Economici Collettivi**

Gli Accordi Economici Collettivi sono degli accordi tra le associazioni di categoria delle aziende mandanti e le associazioni di categoria dei Rappresentanti e Agenti di Commercio. Tali accordi regolano la contrattazione tra le parti affiancandosi al dettato codicistico ed hanno valore giuridico in caso di controversia legale.



## Principali scadenze dal 18 maggio al 15 giugno 2016

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 maggio al 15 giugno 2016, con il commento dei termini di prossima scadenza.

*Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.*

*In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.*

SCADENZE FISSE	
<b>18 maggio</b>	<b>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</b> Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 18 aprile.
<b>20 maggio</b>	<b>Presentazione dichiarazione periodica Conai</b> Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di aprile da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. <b>Enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche correzione domande</b> Scade oggi il termine per gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche per l'invio della richiesta di correzione delle domande per l'accesso alle liste dei beneficiari 5%.
<b>25 maggio</b>	<b>Presentazione elenchi Intrastat mensili</b> Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
<b>31 maggio</b>	<b>Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino</b> Scade oggi il termine, con riferimento al mese di aprile, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva. <b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b> Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo.

	<p><b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b>  Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01 maggio 2016.</p> <p><b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b>  Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori a progetto e associati in partecipazione relativi al mese di aprile.</p>
<p><b>15 giugno</b></p>	<p><b>Registrazioni contabili</b>  Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p><b>Fatturazione differita</b>  Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p><b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b>  Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>